



Data di pubblicazione: 13/10/2021

Nome allegato: *Capitolato Speciale d'Appalto.pdf*

CIG: 89235813FF;

Nome procedura: *Accordo quadro da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3*



Direzione regionale PIEMONTE
Coordinamento regionale tecnico edilizio

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3:

- **Manutenzione strumentale**
- **Immobile: strumentale in Corso Vittorio Emanuele II° n. 3 in Torino**
- **Categorie OG1 - OG11.**
- **Lotto unico: CIG: 89235813FF CUP: F17H21005890005**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. Il presente Accordo Quadro, da stipularsi con un solo operatore economico ai sensi dell'Art. 54, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, recante il "Codice dei contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione", in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (d'ora in avanti anche "**Codice**"), definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'Assuntore aggiudicatario (di seguito denominato "Assuntore") e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominata "Stazione Appaltante"), in occasione dell'affidamento dei lavori di:
"manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguamento e ammodernamento del piano terra e del primo del fabbricato di C.so Vittorio Emanuele II° n. 3 in Torino".
Gli interventi sono ricondotti alle categorie di lavori: edili, termotecniche ed elettrotecniche.
2. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Assuntore, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, i lavori di cui sopra, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio gli immobili INPS della Regione Piemonte.
3. L'Assuntore dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai propri Conduttori, nonché lo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
4. L'esecuzione degli interventi deve essere effettuata secondo buona tecnica, le regole dell'arte e nel rispetto della normativa e linee guida di riferimento.
5. Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede alcun regime di esclusiva e che pertanto la Stazione Appaltante potrà rivolgersi, per particolari esigenze, anche ad imprese diverse dall'Assuntore.
6. L'Assuntore potrà svolgere, negli immobili di proprietà e/o gestiti dalla stazione Appaltante, esclusivamente gli interventi manutentivi espressamente concordati e ordinati dalla Stazione Appaltante.
7. Con la stipula dell'accordo quadro, la ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere l'esecuzione di tutti gli interventi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'accordo stesso, entro il limite massimo di importo economico presunto e previsto per il periodo di validità dell'accordo stesso.
8. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai contratti applicativi
9. L'esecuzione degli interventi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 Descrizione del fabbricato oggetto del contratto

1. I locali che ospiteranno i futuri uffici di ricezione del pubblico della direzione provinciale di Torino sono situati in C.so Vittorio Emanuele n. 3.
2. L'immobile si trova nel centro di Torino, nelle immediate vicinanze della stazione centrale delle Ferrovie di Porta Nuova e del parco del Valentino.
3. Detti locali sono di proprietà ma collocati in uno stabile alla cui gestione provvede un Amministratore condominiale.
4. I locali in cui opererà l'Istituto sono situati al piano terra ed al 1° piano, i rimanenti piani dell'edificio sono occupati da altri Enti e Società. Lo stabile è dotato di portineria.
5. Nel piano interrato è presente un'autorimessa condominiale e locali cantine, di cui n. 4 locali sono di proprietà ed utilizzati a deposito materiali.
6. L'ingresso principale dello stabile è in C.so Vittorio Emanuele, 3.
7. Per le comunicazioni verticali tra i piani, sono presenti n. 3 scale, di cui due di collegamento per tutti i livelli ad uso condominiale, ed una ad uso esclusivo dell'Istituto che collega il primo piano con il solo piano terra.
8. Sono presenti n° tre ascensori condominiali.
9. La parte occupata dall'Istituto dispone di una ulteriore uscita di sicurezza verso il cortile condominiale sul lato Est.
10. L'accesso al cantiere è condizionato dai regolamenti comunali e dalle norme del Codice stradale che regolano la viabilità della zona e limitano la possibilità di parcheggio.
11. Per quanto riguarda le aree cortilizie condominiali, si precisa che INPS non ha a disposizione aree di sosta o a parcheggio, pertanto per le attività di cantiere sarà consentito il solo carico e scarico di materiale che dovrà obbligatoriamente avvenire nelle ore che saranno concesse dall'Amministratore condominiale di riferimento.
12. I lavori avranno inizio al primo piano, con movimentazione manuale dei materiali da smaltire dalla scala interna di proprietà, i materiali di demolizione e quelli occorrenti ai lavori dovranno essere accatastati al piano terra, all'interno dei locali in prossimità dell'uscita, in modo da permettere l'esecuzione dei lavori al primo piano
13. Lo scarico e carico dei materiali avverrà dall'ingresso al piano terra sul cortile interno in orari e spazi che saranno concordati con l'amministratore condominiale.

Art. 3 Durata dell'Accordo Quadro

1. L'accordo quadro avrà durata **di un anno (365 – trecentosessantacinque giorni naturali e consecutivi)** a decorrere dalla data del verbale di consegna.
2. L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 4 del presente capitolato.
3. L'Assuntore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione Appaltante abbia richiesto con un Ordinativo di esecuzione ricevuto prima della scadenza; in tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'As-

suntore possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta. Tali lavori dovranno essere comunque ultimati entro un periodo di 30 giorni lavorativi.

4. L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata anche se nel periodo della sua validità non fosse affidata alcuna attività senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Assuntore di chiedere indennizzi o compensi di alcun titolo.

Art. 4 Forma e importo dell'appalto

1. L'appalto è stabilito a **misura**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice, comprendendo essenzialmente gli interventi di manutenzione edile ed affine, entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro (art. 54 comma 3 del Codice).
2. L'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro ammonta a € 1.370.217,00 (Euro unmilionetrecentosettantamiladuecentodiciassette/00) IVA esclusa; le opere sono suddivise nelle seguenti categorie a qualificazione obbligatoria:

descrizione delle opere	Categoria	Classifica	%	Importo	Subappaltabile
EDILI	OG1	III	70%	€ 959.151,90	SI
IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO	OS28	I	15%	€ 205.532,55	SI
IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E RETE DATI	OS30	I	15%	205.532,55	SI

3. Gli **oneri per la sicurezza**, il cui onere relativo **non** è ribassabile, sono stati stimati per un valore presunto pari al **2,00%** dell'importo dei lavori eseguibili e verranno definiti in sede di formulazione dei singoli ordinativi d'intervento; restano salvi i casi particolari di lavorazioni, con rischi specifici.
4. I **costi della sicurezza** relativi alle **interferenze lavorative**, il cui onere relativo **non é ribassabile**, rientrano nel valore del 2% di cui al punto 3, restano salvi casi che richiedano particolari apprestamenti e che saranno valutati in corso d'opera.
5. I **costi della sicurezza** relativi alla **pandemia da COVID 19** in corso non ribassabili (cartellonistica, dispenser, sanificazioni e quanto previsto nelle normative attualmente in vigore) sono valutati nell'ordine del **1,5%** dell'importo di ogni singolo ordinativo e **saranno remunerati fino al perdurare della suddetta pandemia che sarà stabilita da apposite norme di legge.**
6. Le lavorazioni costituenti l'intervento oggetto dell'Appalto (servizi di manutenzione ovvero lavori edili di modesta entità) rientrano nelle seguenti categorie:
- Demolizioni
- ricerca, sezionamento e stacco degli impianti a servizio dei locali
 - demolizioni di controsoffitti
 - rimozione di impianti elettrici-trasmissione dati-fonia, di sicurezza e rilevazione fumi e loro componenti
 - rimozione fan coils e componenti
 - rimozione componenti idraulici
 - demolizioni di tramezze in muratura o similare e tramezze arredo o simili

- demolizioni controsoffitti
- demolizioni pavimenti e sottofondi (o loro parti) ovvero piastrelle e sottofondi dei servizi igienici
- demolizioni manufatti vari
- rimozione porte e finestre
- rimozione di arredo
- smaltimenti delle risulite

Nuove opere

- fornitura e posa di nuove finestre di forma e con finiture uguali alle esistenti
 - realizzazione di controsoffitto fono assorbente
 - installazione impianto video camere
 - realizzazione di impianto elettrico di forza e di illuminazione con relative passerelle in controsoffitto e cavidotto o scanalature in muratura
 - realizzazione di impianto fonia e dati
 - realizzazione di punto elettrico e TD per postazione di lavoro a parete
 - realizzazione impianto di rilevazione di fumo e allarme
 - realizzazione di impianto di allarme esodo
 - fornitura e messa in opera di apparecchi illuminanti a Led
 - sostituzione dei fan coils
 - realizzazione di tramezze in muratura, in vetro e similari, complete di porte
 - realizzazione di parti di pavimenti
 - levigatura di parti di pavimenti
 - Rifacimento completo dei servizi igienici: rifacimento dell'impianto idraulico, degli scarichi, delle piastrelle dei pavimenti e dei muri verticali.
 - Installazione di nuovi serramenti
 - Tinteggiature generali e finiture di tutti i locali.
 - Assistenza tecnica fornita da professionista specializzato per rilievi, elaborati progettuali costruttivi, prove sugli impianti o strutturali e certificazione degli impianti da realizzare o realizzati, certificazione impianti, attestati di diagnosi o certificazione energetica.
7. All'Accordo Quadro sarà data attuazione con:
la trasmissione all'Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di singoli "**Ordinativi**" (che devono intendersi, d'ora in poi, come singoli **Contratti Applicativi dell'Accordo Quadro**).
 8. L'importo effettivo dell'Accordo Quadro scaturirà quindi dalla somma dei singoli ordinativi e potrà a fine contratto anche essere inferiore all'importo massimo presuntivamente indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante ed eseguite dall'Assuntore.
 9. Il valore dell'accordo quadro non impegna la stazione appaltante a emettere **Ordinativi** fino a quella concorrenza né costituisce per l'impresa il minimo garantito.
 10. Con la stipulazione dell'Accordo Quadro l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei singoli **Ordinativi**.
 11. Per ogni intervento ordinato all'Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle va-

rianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune, con conseguente revisione dell'importo e della durata.

12. L'Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, con l'applicazione dei ribassi offerti in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
13. Nell'importo dell'appalto, composto di più interventi singoli, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste. La Direzione Lavori, qualora ricorrano le condizioni, potrà richiedere tutte le documentazioni, verifiche tecniche e le eventuali certificazioni.
14. Sono compresi inoltre tutti gli allestimenti e apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, e per gestire le interferenze con le sedi e agenzie INPS.
15. L'Assuntore è tenuto altresì ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed ai prezzi di contratto anche tutti gli altri lavori inerenti ad opere accessorie che si rendessero necessarie e che potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori.
16. Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura. L'importo per i lavori a misura sarà quello che risulterà dall'applicazione dei prezzi unitari degli articoli rilevati dai prezziari di riferimento di seguito specificati, al netto del ribasso offerto dall'Assuntore, moltiplicati per le quantità misurate, oltre agli oneri della sicurezza e, se dovuti, agli oneri connessi all'attuale emergenza sanitaria.
17. I prezzi di riferimento, sui quali sarà applicato il ribasso offerto, saranno desunti dai seguenti listini:
 - a. Prezziario DEI "Recupero ristrutturazione manutenzione";
 - b. Prezziario DEI "Impianti tecnologici" (MO degli impianti Idro-sanitari).
 - c. Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della regione Piemonte
 - d. Alla ditta potrà essere richiesta la fornitura di altri prezziari i cui costi saranno rimborsati applicando le modalità sotto riportate.
 - e. I prezziari di cui ai punti a-b-c-, alla firma del contratto, dovranno essere forniti dall'aggiudicatario in numero di 2 (due) copie oltre ad una copia per ogni prezzo in formato elettronico e saranno rimborsati nel corso del primo Stato Avanzamento Lavori dietro presentazione di fattura.

I prezziari si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezziari aggiornati dal momento della pubblicazione ufficiale di questi ultimi. Le versioni aggiornate dei prezziari verranno applicate dalla Stazione Appaltante nei nuovi contratti applicativi, per attività non ancora iniziate.

18. Gli importi riportati nel computo metrico dei preventivi redatti a cura della ditta, ai sensi del presente Capitolato speciale di Appalto, dovranno essere così calcolati:
 - A)** alla singola voce del listino va applicato il ribasso d'offerta;
 - B)** i prezzi unitari, al netto del ribasso, di cui al punto A), vanno moltiplicate per le quantità delle singole lavorazioni,
 - C)** alla somma delle singole lavorazioni di cui al punto B) vanno sommati i costi della sicurezza.

D) Per quanto riguarda il calcolo della mano d'opera, il ribasso offerto verrà applicato alla differenza tra il costo della mano d'opera compresi gli utili di impresa ed il costo della mano d'opera pura.

19. Per eventuali nuovi prezzi non presenti nel listino di riferimento, si dovrà procedere con una apposita quantificazione mediante analisi prezzi per la definizione di nuovi prezzi unitari o desumendo tali prezzi unitari da altri listini ufficiali di enti pubblici.
20. Per tutte le prestazioni il prezzo orario della manodopera sarà quello desunto dai Prezzari di cui sopra. Solo in caso di interventi richiesti in regime di urgenza o in caso di prestazioni rese in orario notturno (dopo le 22:00) o in giornate festive, il prezzo orario della manodopera sopraindicato verrà maggiorato del 20%.
21. Il suddetto prezzo orario della manodopera comprende e compensa anche la movimentazione del personale.
22. I preventivi di spesa per gli interventi di manutenzione predisposti dall'Assuntore dovranno essere preliminarmente approvati dalla Direzione Lavori che predisporrà l'emissione di apposito Ordinativo che potrà ricomprendere uno o più richieste d'intervento.
23. Tutte le lavorazioni devono essere interamente finite in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.
24. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i noli, i trasporti a discarica e non (all'interno e all'esterno dell'area di cantiere), i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell'opera
25. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti vinil-amianto, verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei Formulari identificativi del rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
26. Sono a carico dell'Assuntore tutte le spese di contratto e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
27. L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

Art. 5 Documenti contrattuali

1. La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni e quant'altro nell'ambito del presente Contratto dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione che dovesse essere trasmessa dall'Assuntore alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
2. Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti elaborati, ancorché non materialmente allegati:
 - a. l'offerta e le dichiarazioni dell'Assuntore aggiudicatario;
 - b. il presente Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi Allegati A (elenco stabili)

- e B (DUVRI);
- c. la lettera di invito, Leggi, le norme, i regolamenti, le disposizioni e i decreti vigenti.

ART. 6 Norme e prescrizioni integrative

1. L'esecuzione delle opere è disciplinata dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici, quali:
 - a) il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante "Codice dei contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione", in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
 - b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture", in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nei limiti di vigenza di cui alle disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazione contenute nell'articolo 216 del citato D.lgs 50/2016;
 - c) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M. LL. Pubblici 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all'art. 358 del Regolamento di attuazione (d'ora in avanti anche "Capitolato Generale");
 - d) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
 - e) il «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS» approvato con Delibera C.d.A. n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alla normativa, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
3. Qualora venissero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
 - a. Contratto d'Appalto;
 - b. Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c. Offerta presentata dall'Assuntore in fase di gara;
 - d. Lettera di Invito.
4. In ogni caso vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del principio fondamentale della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo.
5. Per ogni altra evenienza, troveranno inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

6. L'Assuntore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.
7. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.
8. L'Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

ART. 7 Norme generali sui materiali e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto dell'appalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e, ove necessario, le prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, etc.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione degli stessi, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del Regolamento e 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.
3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.
4. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE fatta eccezione per le porte e gli altri elementi di chiusura il cui impiego è subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. M.I. 21/06/04 e consentito nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l'Assuntore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.
5. Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformità al D.M. M.I. 4/05/98 e s.m.i., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all'art. 2 commi 4, 5, 6 del D.M. 16/02/07 e s.m.i.

6. Tra gli obblighi dell'Assuntore rientra la predisposizione a sua cura e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base dei modelli previsti dalle normative vigenti e dalle Circolari Ministeriali; i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti a seconda dei casi da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 818/94 o direttamente dall'installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento; certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del 26/06/84; dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall'installatore.

CAPO 2: TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 8 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei Lavori ha inizio dopo la stipula formale dell'Accordo Quadro, in seguito a consegna generale dei lavori, risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Assuntore.
2. L'effettivo inizio dei lavori coincide, però, con la data di consegna del contratto applicativo n. 1.
3. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell'Accordo Quadro, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'appalto è destinato a soddisfare, il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Assuntore non si presenta a ricevere la consegna generale dei lavori- di cui al comma 1- il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici). Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione ovvero di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei Lavori la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Sarà onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto applicativo e di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell' Assuntore e degli eventuali subappaltatori.
6. La sottoscrizione di ciascun contratto applicativo costituirà consegna dei lavori relativa agli interventi in esso ricompresi anche se relativi a più siti. In caso si dovesse rendere necessario procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti. Per ogni contratto applicativo verrà definita una data di inizio e la durata dei lavori e verrà stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il mancato rispet-

to delle date di inizio e/o fine lavori verranno sanzionati nei termini di cui all' art. 13.

7. La sottoscrizione dei singoli contratti applicativi equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
8. L'inadempienza dell'Appaltatore alla sottoscrizione dei contratti applicativi e conseguente presa in consegna dei lavori dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere l'accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del Cod.Civ., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del Cod.Civ., salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 9 Modalità di esecuzione dei lavori

1. Gli interventi manutentivi oggetto dei singoli **Contratti applicativi** di esecuzione, potranno interessare qualsiasi tipologia di intervento inerente i servizi o lavori per la manutenzione edile ed impiantistica dell'immobile.
2. Trattandosi di interventi di manutenzione i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di "sospensione". Per tali motivi l'Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
3. Gli interventi saranno realizzati con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all'Assuntore.
4. L'Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
5. In presenza di fabbisogni manutentivi, ordinari o urgenti, la Stazione Appaltante formulerà all'Assuntore per iscritto un apposito Ordinativo di intervento; l'ordinativo in caso di interventi ordinari precede l'esecuzione dei lavori, viceversa nel caso di interventi urgenti, l'ordinativo sarà formalizzato a ratifica (l'ordinativo a ratifica dovrà essere emesso entro 3 giorni dalla richiesta che dovrà essere emessa in forma tracciabile scritta tramite email. La richiesta di intervento dovrà essere allegata all'ordine a ratifica).
6. Le richieste saranno classificate dalla Stazione Appaltante come **"interventi manutentivi ordinari" o "interventi manutentivi urgenti"**.
7. In presenza di interventi manutentivi ordinari, le modalità operative saranno le seguenti:
 - i. la Direzione Lavori trasmetterà all'Assuntore tramite MAIL un'apposita segnalazione di intervento;
 - ii. l'appaltatore, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla segnalazione, a seguito di sopralluogo o propria valutazione, provvederà a redigere ed a trasmettere, con stesso mezzo, il preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali;
 - iii. la Stazione Appaltante, previa approvazione del preventivo da parte del Direttore Operativo/Lavori, redigerà apposito Ordinativo firmato che sarà inviato tramite mail alla Ditta e per conoscenza alla direzione provinciale in cui eseguire i lavori;

Tale ordinativo si intende automaticamente accettato dall'impresa a comunicazione avvenuta, salva formale risposta dell'impresa in merito ad eventuali modifiche da apportare da inviare al DL/DE entro 24 ore dalla data della comunicazione e comunque sempre prima dell'inizio dei lavori.

Ad ultimazione di ogni singolo intervento la ditta, dopo l'acquisizione della firma e timbro INPS della sede dove ha eseguito l'intervento da apporre sul modello "Ordinativo", trasmetterà il medesimo per @mail alla Direzione Lavori. Tale documento firmato dal referente INPS sarà il presupposto per la contabilizzazione degli interventi.

In caso l'ordinativo non sia restituito alla Direzione lavori completo di quanto richiesto (firmato referente INPS del posto) non sussisteranno i presupposti per la contabilizzazione di quanto eventualmente vantato dalla ditta.

- iv. La ditta, entro il 30 di ogni mese, dovrà trasmettere alla Direzione Operativa/lavori un report informatico (in forma EXCEL) firmato digitalmente contenente:
- l'elenco degli ordinativi ricevuti con i rispettivi identificativi
 - l'importo del preventivo
 - data di inizio e fine intervento
 - l'importo da contabilizzare
 - residuo economico in base agli ordinativi emessi
 - l'importo degli interventi liquidati
 - residuo delle somme disponibili.
- v. l'Assuntore dovrà in ogni caso dare inizio ai lavori entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'ordinativo o nei termini prescritti nello stesso ordinativo, la durata dell'intervento decorrerà dal termine di inizio lavori.
- vi. il giorno successivo all'ultimazione dell'intervento l'Assuntore darà conferma tramite MAIL al Direttore operativo/ lavori o suoi assistenti sull'ultimazione stessa;
- vii. il Direttore Lavori, o suoi assistenti, per gli interventi acquisirà dalla Sede INPS referente conferma scritta dell'intervento avvenuto; per interventi di maggiore complessità il Direttore lavori controllerà la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'intervento e verificherà le quantità di lavorazioni eseguite ai fini della contabilità.

Costituisce elemento fondamentale del contratto l'organizzazione aziendale per garantire la gestione e le tempistiche delle fasi amministrative/contabili con le modalità e le scadenze sopra indicate.

8. Ai sensi del comma 7, l'Assuntore dovrà provvedere all'elaborazione dei preventivi dettagliati/computi metrici estimativi dettagliati necessari per la realizzazione degli interventi in questione. I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:
- essere redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del d.P.R. n. 207/2010 nei limiti di vigenza;
 - prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per eseguire i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte compreso ogni onere e allestimenti necessari.

9. A seguito di esame dei preventivi da parte del Direttore dei Lavori, lo stesso potrà richiedere tutte le modifiche che riterrà opportune con facoltà di procedere alla relativa approvazione e/o rettifica.
10. L'Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l'impiego, ove previsto, di professionisti abilitati.
Gli oneri per tasse, diritti e bolli, oneri per occupazione suolo pubblico necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant'altro a ciò connesso, saranno valutati caso per caso in contraddittorio con il Direttore Operativo/lavori tramite la presentazione dei preventivi relativi ai costi da sostenere.
11. L'Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria Proposta d'Intervento, qualora abbia riscontrato specifiche esigenze manutentive.
12. Nell'**ordinativo ordinario**, sarà indicato entro quanto tempo la ditta dovrà completare le lavorazioni richieste, fermo restando l'inizio stabilito secondo le modalità previste dal comma 7.
13. Ogni contratto applicativo di esecuzione conterrà:
 - a. la descrizione dell'Intervento da eseguire;
 - b. il preventivo fornito dalla ditta e accettato dal Direttore Operativo/lavori;
 - c. la durata prevista per l'esecuzione degli interventi stabilita dal Direttore dei Lavori in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento;
 - d. ogni altro dato o elemento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione dell'Intervento.
 - e. Lo spazio per la firma del Direttore provinciale/referente di sede ed eventuali note.
14. In caso di interventi urgenti la trasmissione delle documentazioni di cui al comma 12 dovrà avvenire in tempi compatibili con quelli previsti per l'esecuzione dei lavori e comunque entro 3 giorni dalla loro ultimazione.
15. L'Assuntore dovrà iniziare e ultimare gli interventi manutentivi ordinati entro i termini stabiliti con l'Ordinativo di esecuzione (inizio entro 2 giorni o come concordato con il direttore Operativo/Lavori e durata in giorni come prescritto nell'ordinativo trasmesso). Qualora i Lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dall'Ordinativo di esecuzione o alla scadenza del termine di ultimazione previsto in tale Ordinativo i lavori non siano completati e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l'avvio immediato dei lavori o l'esecuzione dei lavori ancora necessari per il completamento, l'ordine di servizio non pregiudica la decorrenza della penalità per ritardata ultimazione.
16. Trascorso inutilmente anche tale termine, i Lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza dell'Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con eventuale diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute,

dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali.

17. Sarà onere dell'Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo e di tutti i materiali o mezzi e attrezzature necessarie per far fronte a tutti gli Ordinativi di intervento.
18. Possono essere richiesti interventi con alta frequenza con esecuzione anche in contemporanea su più stabili siano essi ordinari e/o urgenti; l'Assuntore dovrà garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordinativi di intervento emessi.
19. Il Direttore o responsabile tecnico incaricato dalla ditta appaltatrice garantisce la presenza di sole maestranze dipendenti o regolarmente inquadrato;
20. Tutti gli operai e i tecnici che intervengono nelle strutture oggetto dell'appalto devono indossare il tesserino di identificazione e relativi DPI;
21. Prima della consegna dei lavori la ditta appaltatrice consegna l'elenco degli operai dipendenti o regolarizzati nelle forme concesse che eseguiranno gli interventi manutentivi (l'autorizzazione all'accesso presso le strutture è consentito ai soli operai inseriti in tale elenco)

Art. 10 Penali

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione degli interventi "ordinari", verrà applicata una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale indicato nel singolo Ordinativo.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione degli interventi "urgenti", verrà applicata una penale di euro 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto al termine di inizio dei lavori di cui all'articolo 10, comma 8.
3. I ritardi sull'ultimazione degli interventi ordinari e i ritardi sull'inizio degli interventi urgenti saranno contestati immediatamente tramite MAIL dal Direttore Operativo/Lavori e confermati successivamente dal responsabile del procedimento mediante PEC.
4. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali verranno proposte alla stazione appaltante dal responsabile del procedimento in sede di stato finale.
5. L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi

ART. 11 Sospensioni e proroghe

1. L'Assuntore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere via PEC, prima del termine fissato per l'ultimazione, una proroga nei termini di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, motivando adeguatamente la stessa richiesta.
2. La sospensione dei lavori non è di norma ammessa salvo casi di forza maggiore e per sopravvenute esigenze funzionali delle strutture strumentali o da reddito.

ART. 12 Programma esecutivo dei lavori

1. Nel redigere la propria offerta l'operatore deve tener conto che l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire senza interferire e procurare disagio alcuno alle attività degli uffici interessati dall'esecuzione degli stessi interventi manutentivi.

2. L'Istituto si riserva la facoltà di scegliere le modalità di esecuzione dei lavori senza che l'Assuntore possa accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
3. Allo scopo si evidenzia la possibilità che l'esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione Operativa/Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.30 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. Sempre a tal fine gli interventi di demolizione e comunque quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione Lavori, dovranno essere eseguiti nell'orario 6,30 - 8.30 e 17:00 - 18.30, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell'Assuntore oltre quanto già previsto nel computo.
4. Per lavorazioni realizzate in orario considerato notturno (dopo le ore 22:00) o in orario festivo, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del 20% della paga oraria.
5. Pertanto devono intendersi compresi nei prezzi di appalto tutti gli oneri particolari derivanti dalla necessità di assicurare gli obblighi di cui ai punti precedenti, per cui nessun compenso specifico potrà essere richiesto a tal fine.

ART. 13 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione degli Ordinativi da parte dell'Assuntore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi, lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione di quanto ordinato.
2. L'Assuntore dà atto, in sede di sottoscrizione degli Ordinativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni patuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
3. La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata:
 - 1) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Assuntore:
 - (a) dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - (b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla *lex specialis* di gara;
 - (c) del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - 2) alla presentazione di una polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, che tenga indenne la stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi in esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

- 3) alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende edili ed affini e degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
 - 4) se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
 - 5) al versamento delle spese contrattuali.
3. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell'Accordo Quadro.
 4. All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (aggiudicazione efficace), l'Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.
 5. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente procederà all'affidamento dell'Accordo Quadro al secondo in graduatoria.
 6. La stipulazione dell'Accordo Quadro avrà luogo entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 14 Divieto di cessione del Contratto e subappalto

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. *Nel caso in cui non venga richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Affidatario di subappaltare i Lavori oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.*
3. *Nel caso in cui in sede di offerta sia stata indicata l'intenzione di dare in subappalto talune lavorazioni previste dal presente contratto, per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice e secondo le modalità ed i limiti previsti nella Lettera di Invito nella misura massima del 50% dell'importo contrattuale.*
4. Per le prestazioni affidate in subappalto, in relazione ai prezzi praticabili dall'Appaltatore al subappaltatore, trova applicazione quanto stabilito nella Lettera di Invito.
5. L'Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. L'autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni:
 - a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
 - b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) che all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
 - d) che l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
8. La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, in particolare, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice.
9. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
 - a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
 - d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 - e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
 - f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
 - g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
10. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
11. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
12. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini

per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

13. Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
14. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
15. L'affidamento dei Lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
16. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
17. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.
18. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.
19. L'Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
20. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

ART. 15 Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti

ART. 16 Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Al fine di soddisfare l'aspettativa della Stazione Appaltante circa la tempestiva esecuzione degli interventi urgenti, l'Appaltatore che abbia sede legale in altra regione deve avere o costituire, entro la data di stipula del contratto, una sede operativa secondaria della propria attività di impresa all'interno del lotto geografico aggiudicato.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3: ALTRE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 17 Recapito telefonico, indirizzo Mail, casella PEC

1. L'assuntore dovrà fornire un recapito telefonico, un indirizzo e-mail ordinaria ed un indirizzo PEC.

ART. 18 Riprese video fotografiche

2. L'Esecutore dovrà, se necessario, eseguire riprese video/fotografiche dei singoli interventi; tale documentazione in forma cartacea e digitale dovrà essere consegnata alla Direzione dei Lavori.

CAPO 4: CAUZIONE E GARANZIA

Art. 19 Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei Contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo

contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all'articolo 103 del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei singoli Ordinativi, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo dell'Accordo Quadro di cui all'art. 45 del presente C.S.A.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei Contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento, che aggiudica l'appalto all'Operatore economico che segue nella graduatoria.
9. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito e deve riportare l'autentica della sottoscrizione da parte di un notaio.

Art. 20 Riduzione della garanzia

1. Ai sensi degli articoli 103, comma 1, del Codice dei Contratti, l'importo della cauzione definitiva di cui all'articolo 19 è ridotto secondo quanto disposto dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in classifica I o II ed il possesso della certificazione di qualità non sia riportato sulla certificazione SOA stessa.

Art. 21 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire l'intera durata dell'accordo quadro decorre dalla data di consegna generale dei lavori di cui all'art. 9 e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del "certificato di collaudo dell'accordo quadro" di cui all'art. 45 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi all'ultimo Ordinativo e risultante dal corrispondente certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo dell'intero accordo quadro
 - partita 2) per le opere preesistenti:
 - euro 500.000;
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi:
 - euro 500.000;

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo dell'accordo quadro di cui all'art. 45; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

Art. 22 Fidejussione a garanzia finale

Rilevato che non è determinabile un importo di saldo dell'accordo quadro, si conviene e si determina che lo svincolo della garanzia definitiva, è disposta solo a seguito della sottoscrizione ad opera delle Parti del certificato di regolare esecuzione ed a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari al 10% dell'importo complessivo dell'accordo quadro, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di sottoscrizione del certificato di cui al comma 1 e validità per due anni;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

CAPO 5: DISCIPLINA ECONOMICA.

ART. 23 Anticipazione

Essendo il contratto definito e qualificato come Servizio di manutenzione edile ed affini, non è dovuta nessuna anticipazione.

ART. 24 Remunerazione degli Interventi

1. La contabilità sarà eseguita dai Direttori Operativo/ lavori, ai sensi del presente capitolato, a misura.
2. Gli stati di avanzamento predisposti dal Direttore lavori e il conseguente pagamento, verrà eseguito trimestralmente (ogni 3 mesi) in riferimenti agli Ordinativi emessi e regolarmente eseguiti.
3. In ciascun pagamento si opereranno le seguenti trattenute:
 - a) 0,5% sull'importo netto progressivo a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
 - b) 10% sul progressivo dei lavori quale quota di accantonamento a garanzia della rata di saldo.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinato:
 - a) all'accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
 - c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
 - d) al rispetto da parte dell'Appaltatore della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Ogni e qualsiasi pagamento di somme dovuto dall'Istituto sarà effettuato dopo che sarà stata accertata ogni regolarità contributiva della Ditta nei confronti dell'Istituto medesimo; in sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti qualsiasi omissione. Nel caso risulti un credito derivante da mancato versamento di contributi dovuti dalla Ditta, il relativo importo sarà detratto dai mandati di paga-

mento e resterà sospeso fino a quando la ditta non regolarizzerà la propria posizione. Tale sospensione dei pagamenti non dà luogo ad interessi o rivalse di sorta.

7. L'appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto 55/2013, relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il sistema di interscambio (SDI). A tal riguardo si precisa che tutte le fatture emesse in forma elettronica e destinate a questo Istituto devono essere indirizzate al codice univoco IPA: UF5HHG. Nello specifico, il D.L. 66/2014 prevede che, in materia di appalti pubblici, le fatture elettroniche verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente:

- Codice Identificativo Gara (CIG) **875693535E**;
- IPA: **UF5HHG**.

ART. 25 Pagamenti a saldo

1. Lo stato finale dei lavori, sarà redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione; con lo stato finale sarà accertato l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare.
2. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, sarà pagata dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento sarà disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei Contratti e dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4, deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge e maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al Decreto Ministeriale n. 123 del 12 marzo 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Assuntore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. L'Assuntore ed il Direttore dei Lavori sono tenuti ad utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché ad improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 26 Revisione prezzi

1. Essendo previsto l'adeguamento dei prezzi unitari a seguito dell'aggiornamento dei listini prezzi di riferimento non si applica la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.
2. I prezzi si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezzi aggiornati dal momento della pubblicazione ufficiale di questi ultimi. Le versioni aggiornate dei prezzi verranno applicate dalla Stazione Appaltante nei nuovi contratti applicativi, per attività non ancora iniziate.

ART. 27 Cessione del Contratto e cessione dei crediti

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le attività oggetto del presente Appalto. E' vietata la cessione del Contratto ad opera dell'Assuntore, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice dei Contratti.
2. Il Contratto potrà essere ceduto dalla Stazione Appaltante, in tutto o in parte, a favore di Pubbliche Amministrazioni terze che siano subentrate nel godimento o nella disponibilità degli immobili oggetto del Contratto stesso.
3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 6: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 28 Norme di sicurezza

1. Il servizio appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Assuntore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
3. L'impresa esecutrice è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza.
4. L'appaltatore in materia di obblighi sulla sicurezza deve garantire i seguenti adempimenti di valore contrattuale:
 - consegna del P.O.S. (piano operativo della sicurezza, particolareggiato per le singole tipologie di lavorazioni) all'atto della stipula del contratto;
 - adeguare il P.O.S.;
 - per particolari lavorazioni che richiedano la redazione del P.S.C. (piano di sicurezza e coordinamento) questo sarà redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione appositamente incaricato e la ditta è tenuta a rispettare tutti gli obblighi prescritti dal P.S.C. .
 - L'appaltatore, in materia di obblighi sulla sicurezza derivanti dalla attuale pandemia da COVID 19, deve adottare ogni misura prevista dalle vigenti normative

in materia fino al termine della pandemia stessa, termine che sarà disciplinato da normative di legge ancora da emanare. Tali adempimenti, saranno remunerati come riportato nell'art. 4 comma 5).

CAPO 7 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 29 Accordo bonario e transazione

1. Ai fini di un'eventuale accordo bonario nel caso di controversie si applica quanto previsto dall'art. 205 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. Ai fini di un'eventuale transazione si applica quanto previsto dall'art. 208 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 30 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto applicativo e/o del contratto normativo è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro esclusivo di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 31 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, an-

che in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere (fornitori o altro) che non sia dipendente dell'appaltatore; tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 32 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto normativo e dei contratti applicativi, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 53, comma 5, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento Generale, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità (qualora tale ammontare non sia già noto); chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).

ART. 33 Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
2. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro nel caso in cui l'Assuntore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
 - a) mancata sottoscrizione del contratto normativo o di uno o più contratti applicativi;
 - b) mancata presa in consegna.In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata (P.E.C.).
3. Costituiscono causa di risoluzione immediata dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi in corso, comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (P.E.C.), nella quale sarà anche indicata la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi di cui all'articolo 19, anche i seguenti:
 - a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i de-

- litti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del Codice di Procedura Penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 320 del Codice Penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei Contratti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - e) su proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del d.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso;
 - f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del decreto n. 81 del 2008;
 - g) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del citato decreto n. 81 del 2008;
 - i) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei Contratti;
 - l) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
 - m) ritardo nell'avvio dell'esecuzione dei lavori e/o di ultimazione lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro, relativamente a differenti contratti applicativi, per n. 5 volte anche non consecutive;
4. Il contratto è altresì risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (anche se relativo a differenti contratti applicativi), alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. La risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.
 5. Nei casi di risoluzione del contratto e dell'Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio,

alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori relativi a tutti i contratti applicativi in corso, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei Contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo residuo dell'Accordo Quadro e dei lavori non ultimati da eseguire d'ufficio in danno;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di quello relativo all'Accordo Quadro revocato applicato alla quota parte di Accordo Quadro residua;
 - 2) le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

7. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

ART. 34 Effetti e disciplina della risoluzione

1. La risoluzione del contratto obbliga l'Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita comunicazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di ritardo dell'Assuntore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Assuntore è tenuto al paga-

mento della penale giornaliera quantificata in Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.

ART. 35 Recesso dall'Accordo Quadro

1. Il Committente ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia l'importo economico raggiunto relativamente alla sommatoria dei contratti applicativi.
2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Assuntore con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
3. L'Assuntore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L'Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. L'Assuntore non ha diritto alcuno sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso di recesso unilaterale dall'Appalto Quadro da parte del Committente.

CAPO 9 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 36 Ultimazione dei lavori e manutenzione

1. Al termine della durata del contratto (2 anno) o, anticipatamente, se utilizzati tutti gli importi previsti in contratto, il responsabile unico del procedimento, dopo aver accertato l'esecuzione di tutti gli interventi ordinati, provvede a redigere il verbale di ultimazione e convoca la ditta appaltatrice per la relativa sottoscrizione.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, saranno rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Assuntore sarà tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applicherà la penale per i ritardi prevista nello schema di contratto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

ART. 37 Conto finale

1. Lo stato finale e il conto finale saranno redatti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale.

ART. 38 Termini per il collaudo

1. Il collaudo sarà eseguito entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

CAPO 10 – NORME FINALI

ART. 39 Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 26, commi 1 e 2, e 27, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 27, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1.
3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo al relativo.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 40 Campioni

1. Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indicate negli Ordinativi di esecuzione. E' tuttavia prevista, se richiesta dal Direttore lavori, la produzione, da parte dell'operatore, di tutte le campionature necessarie a definire le caratteristiche e le finiture dei materiali da porre in opera, in tempo utile. La Direzione Lavori con apposito verbale elencherà i campioni esaminati, li approverà o, nel caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l'Assuntore è tenuto a presentare i nuovi campioni.
2. La ritardata presentazione delle campionature non incide sui tempi di esecuzione dell'appalto.
3. In particolare dovranno essere presentati entro i primi 10 giorni (solari) i campioni dei pavimenti, degli infissi e di quant'altro necessario.
4. Avvenuta la definitiva approvazione della Direzione Lavori, i campioni, marcati e controfirmati dall'Assuntore e dalla Direzione Lavori, rimarranno a disposizione sino al completamento del collaudo, e il loro ritiro è a cura e spese dell'Assuntore.

ART. 41 Utilizzo di materiale riciclato.

1. All'attualità non si rinvencono categorie di lavorazioni eseguibili con materiale riciclato.
2. Tutti i materiali da fornire ed utilizzare dovranno essere nuovi, di prima qualità e marchi in base alla normativa di settore.

ART. 42 C.A.M.

Ai sensi dell'art. 34 del Codice dei Contratti, l'appaltatore dovrà adoperarsi ad eseguire i lavori richiesti, a fornire i materiali rispettando i requisiti ambientali minimi dei prodotti necessari all'esecuzione dei lavori stessi.